

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato “Maggiore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale delle finanze”

del 10 aprile 2017

I recenti fatti avvenuti in seno all'Amministrazione cantonale: “Scandalo permessi” e “Mandato diretto ad Argo1”, nonché le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza, evidenziano la necessità di un potenziamento degli organi di controllo dell'apparato statale, così come delle sue possibilità di comunicazione.

Attualmente secondo la “Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato”, che la definisce, la funzione di controllo è delegata al Controllo cantonale delle finanze.

Più volte in passato si è tematizzato, spesso in concomitanza con altri scandali, come il controllo interno fosse da potenziare, ampliare e migliorare.

Diverse sono state le proposte in questo senso. Purtroppo però, e spesso per motivi finanziari, queste proposte non hanno mai visto la luce o sono state interrotte o ancora sono state edulcorate al punto da perdere il loro effetto.

Ricordiamo:

- l'esperienza del Servizio di controllo interno durata solo due anni e nata a seguito dello scandalo dei permessi facili;
- la modifica della Legge sul Gran Consiglio del 2003, che prevedeva un organo per il controllo interno accorpato ai servizi del Gran Consiglio (modifica mai messa in atto e poi stralciata nel 2013);
- l'iniziativa parlamentare presentata il 6 novembre 2006 nella forma elaborata dal deputato Fabio Regazzi per l'istituzione di una Corte dei conti (iniziativa a cui la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha poi risposto con un controprogetto);
- l'iniziativa elaborata della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (iniziativa nata come controprogetto alla Corte dei Conti e poi parzialmente svuotata nei suoi contenuti).

Ma per motivi finanziari non solo non si è attuato un miglior controllo interno di cui si vedeva da tempo la necessità, ma si è anche risparmiato sul personale. I citati scandali evidenziano come ormai siamo arrivati al limite del sopportabile per quanto riguarda i tagli operati sul numero di collaboratori all'interno dell'Amministrazione cantonale. Collaboratori che rischiano ora di subire anche le conseguenze di eventuali mancanze a seguito di eccessivo carico.

Per potenziare e migliorare il margine di manovra del Controllo cantonale delle finanze proponiamo la seguente modifica del Capitolo VI - Controllo cantonale delle finanze della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Le modifiche proposte riprendono in parte idee dell'iniziativa elaborata del 2010 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e le completano con spunti ripresi dal modello federale descritto nella Legge federale sul controllo federale delle finanze.

L'obiettivo è quello di rendere ancora più indipendente ed efficace il Controllo cantonale delle finanze.

Ivo Durisch
Per il Gruppo PS

| | |
|---|---|
| <p>Art. 36 - Statuto</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del Gran Consiglio; b) del Consiglio di Stato; c) dell'Amministrazione cantonale; d) dei tribunali cantonali; e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia; f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari. <p>²Il controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.</p> | <p>Art. 36 - Statuto</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del Gran Consiglio; b) del Consiglio di Stato; c) dell'Amministrazione cantonale; d) dei tribunali cantonali; e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia; f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari. <p>^{1bis}(nuovo) Il Controllo cantonale delle finanze nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale, la Costituzione cantonale e la legge.</p> <p>²(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.</p> |
| | <p>Art. 36a - Organizzazione (nuovo)</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale.</p> <p>²Il Controllo cantonale delle finanze presenta al Consiglio di Stato un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio di Stato lo trasmette senza modifiche con le proprie osservazioni al Gran Consiglio per approvazione.</p> |
| <p>Art. 36a - Competenze</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.</p> <p>²Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.</p> | <p>Art. 36b - Competenze</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.</p> <p>²(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Gran Consiglio, per esaminare questioni particolarmente importanti, e la Commissione della gestione e delle finanze, per l'esercizio dell'alta vigilanza, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato. Il Gran Consiglio e la Commissione della gestione e delle finanze possono attribuirgli verifiche particolari.</p> |

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:

- a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;
- b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.

⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁹Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio.

^{2bis}(nuovo) **Su segnalazione, il Controllo cantonale delle finanze può decidere in modo autonomo se effettuare o non effettuare controlli su autorità, servizi, aziende ed enti ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della presente legge. Il Controllo cantonale delle finanze tratta la provenienza delle segnalazioni in modo confidenziale.**

³(modificato) **Il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti Comuni, consorzi ed enti sussidiati dai Comuni su incarico della Sezione enti locali, ove quest'ultima non sia in grado di effettuare le verifiche.**

⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

^{4bis}(nuovo) **Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.**

⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁶(modificato) **Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche o non può essere garantito con l'effettivo ordinario di personale, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.**

⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, **sentito il preavviso** della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁸Il Regolamento d'applicazione del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁹(modificato) **Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, con le autorità, i servizi, le aziende e gli enti sottoposti al suo controllo, con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e con le persone che effettuano segnalazioni.**

| | |
|---|--|
| | <p>¹⁰(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> |
| <p>Art. 37 - Principi</p> <p>Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.</p> | <p>Art. 37 - Principi</p> <p>Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.</p> |
| <p>Art. 39 - Compiti</p> <p>¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni; e) ... f) la partecipazione all'elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione; g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno; h) la verifica del controllo interno; i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria; l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione. <p>²Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.</p> | <p>Art. 39 - Compiti</p> <p>¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni; e) (nuova) la verifica dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia, la valutazione dei rischi e la verifica degli investimenti; f) la partecipazione all'elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione; g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno; h) la verifica del controllo interno; i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria; l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna. <p>²Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Art. 40 - Obbligo d'informazione</p> <p>¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.</p> <p>^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.</p> <p>²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.</p> <p>³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.</p> | <p>Art. 40 - Obbligo d'informazione</p> <p>¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.</p> <p>^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.</p> <p>²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.</p> <p>³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.</p> |
| <p>Art. 41 - Rapporti di revisione</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.</p> <p>²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.</p> <p>³In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.</p> <p>⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.</p> | <p>Art. 41 - Rapporti di revisione</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.</p> <p>²(modificato) Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato, l'azienda statale o l'ente pubblico o privato interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.</p> <p>³(Abrogato) In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.</p> <p>⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Presidente della Commissione della gestione. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.</p> |

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente controllato, che adottano immediatamente le misure necessarie, il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁶(nuovo) Il Controllo cantonale delle finanze riferisce ogni anno alla Commissione della gestione e delle finanze e al Consiglio di Stato sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto è pubblicato.